## Art. 7 quater del D.L. 193 del 2016 convertito il 1 dicembre 2016 L. 225

## Disposizioni in materia di semplificazione fiscale

- 36. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è sostituito dal seguente:
  - «3. A decorrere dal 1° luglio 2017, la riscossione delle Tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i), da corrispondere agli uffici provinciali territorio dell'Agenzia delle entrate è effettuata mediante:
  - a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  - b) contrassegni sostitutivi;
  - c) carte di debito o prepagate;
  - d) modalità telematiche;
  - e) altri strumenti di pagamento elettronico».
- 37. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 36 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
- 38. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:
- «Art. 24. 1. Nelle conservatorie l'orario di apertura al Pubblico di cui all'articolo 2677 del codice civile è fissato dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con esclusione del sabato.
  - Le ispezioni nei registri immobiliari e il rilascio di copie di formalità e di certificazioni possono essere effettuati, oltre che nell'orario di apertura al pubblico di cui al periodo precedente, anche negli orari pubblicati nel sito internet dell'Agenzia delle entrate.
  - 2. Fino alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici, nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per i servizi al pubblico è limitato fino alle ore 11».
- 39. Le disposizioni di cui al comma 38 entrano in vigore il 1° febbraio 2017.
- 40. A decorrere dal 1° luglio 2017, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare di concerto con il Ministero della giustizia e da pubblicare nella
  - Gazzetta Ufficiale, sono istituite sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545.

- 41. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, sono stabilite, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile:
  - a) le categorie di registri e di documenti da conservare, ai sensi del libro VI del codice civile, presso le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento;
  - b) le modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio, anche in relazione agli obblighi del conservatore previsti dagli articoli 2673 e seguenti del codice civile.